

COMUNE DI BICINICCO

Provincia di Udine

tel. 0432.990026
tel. 0432.990005
fax 0432.990768
Via Palmanova 12 33050 Bicinico

C.F. e P.IVA 00468950308
www.comune.bicinico.ud.it
comune.bicinico@certgov.fvg.it

*Allegato 2 alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. del*

**RISERVE VINCOLANTI AVANZATE DALLA
GIUNTA REGIONALE IN ORDINE ALLA**

VARIANTE N. 16

AL P.R.G.C.

Delibera n° 2055

Estratto del processo verbale della seduta del
7 novembre 2014

oggetto:

LR 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ART 63 BIS, COMMA 12. VARIANTE N. 16 (GENERALE) AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI BICINICCO: PROPOSIZIONE DI RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che il comune di BICINICCO è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 20.6.1996, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti, tra cui la variante n. 12, entrata in vigore in data 29.12.2011, di revisione dei vincoli urbanistici del piano stesso;

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 4.4.2012, con cui il comune di Bicinicco ha fissato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le direttive da seguirsi nell'elaborazione di varianti al Piano regolatore generale comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 2 dell'8.4.2014, con cui il comune di Bicinicco ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale;

Visto l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 20.8.2014;

Visti gli elaborati della variante in argomento;

Visto il parere n. 048/14 del 4.11.2014, con cui il Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di esprimere riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alle previsioni della variante in argomento;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

Visto l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

Visti i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, con nota n. 23052 del 4.8.2014, ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, di esprimere sulla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di Bicinicco il parere di competenza ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Vista la nota n. 8852 del 28.8.2014, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha espresso, per quanto di competenza, un parere favorevole e privo di indicazioni aventi valore prescrittivo in ordine alle previsioni della variante in argomento, salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso il decorso del termine di cui all'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con nota n. 23053 del 4.8.2014, in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di Bicinicco, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie;

Ritenuto pertanto, in ordine alla variante n. 16 in argomento, di avvalersi, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., della facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia;

Atteso che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta nella sua forma completa in data 25.7.2014 alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., le proprie riserve vincolanti in ordine alla variante stessa, tenuto conto della limitata sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia), risulta essere il giorno 12.11.2014 secondo la vigente normativa;

Atteso che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Bicinicco n. 2/2014 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale sulla zona speciale di conservazione, di cui alla direttiva 92/43/CEE, denominata IT3320031 "Paludi di Gonars";

Atteso che il Consiglio comunale di Bicinicco, con la suddetta deliberazione n. 2/2014, ha preso atto che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 21 del 27.3.2014, ha disposto di tener conto dei pareri espressi, in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia e di escludere la variante stessa dall'applicazione completa della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale "...in quanto la variante non avrà impatti significativi sull'ambiente come indicato nella verifica di assoggettabilità a VAS allegata alla variante stessa ...",

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres, recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13.9.2013, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di esprimere, in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di BICINICCO, adottata con deliberazione consiliare n. 2 dell'8.4.2014, le riserve vincolanti proposte dal Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università nel parere n. 048/14 del 4.11.2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso - in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di Bicinicco - dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, con la nota n. 8852 del 28.8.2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere al comune di Bicinicco copia del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE

Vis
urb

PR

Inqu
Il co
Suc
aggi
vinc
del c

Inqu
La va
Le pr
base
Alla v
tecnic
Il Con
comu
esclua
In rap
dal Co

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, Pianificazione TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, università	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 048/14
D.D. 04.11.2014

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di Bicinicco.
Variante n. 16 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di adozione n. 2 del 08.04.2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

PREMESSE

Inquadramento urbanistico

Il comune di Bicinicco è dotato di Piano regolatore generale comunale adeguato alla LR 52/1991. Successivamente con la variante n. 3 (del. C.C. di approvazione n. 2 del 16.02.2005) il Comune ha proceduto ad un aggiornamento dell'assetto azzonativo, con la variante n. 12 (del. C.C. di approvazione n. 29 del 24.11.2011) si sono reiterati i vincoli decaduti e infine con la variante n. 14 (del. C.C. di approvazione n. 8 del 21.03.2013) è stata introdotta la previsione del centro golfistico internazionale.

Inquadramento amministrativo

La variante n. 16 al PRGC del comune di Bicinicco è stata adottata in data 08.04.2014, con deliberazione consiliare n. 2. Le procedure seguite sono quelle dell'art. 63 bis, co. 1, della LR 5/2007, avendo il Comune sviluppato i termini di variante sulla base di direttive consiliari approvate in data 04.04.2012 con deliberazione consiliare n. 3. Alla variante è allegato il parere geologico n. 63/2013 (dd. 14.11.2013). Le relative prescrizioni risultano inserite nelle norme tecniche di attuazione dello strumento in esame. Il Comune ottempera agli adempimenti del DPR 357/1997 (verifiche degli eventuali effetti urbanistici sui Siti di importanza comunitaria - Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione) con l'allegato elaborato "F" ("*...risulta che è escludibile qualsiasi incidenza significativa sul SIC.*"). In rapporto alla procedura di VAS, sia per le conclusioni riportate nell'allegato elaborato "E", sia per le determinazioni assunte dal Comune con la deliberazione giunta n. 21 del 27.03.2014, non si è ritenuto di dover dar corso all'iter completo di

valutazione. Nello stesso tempo, nella variante sono state introdotte alcune disposizioni suggerite dall'ARPA e dall'Azienda sanitaria, individuate dal Comune come soggetti competenti in materia ambientale.

Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici della variante, qui trasmessi con nota comunale n. 2619 del 07.05.2014, sono stati acquisiti al protocollo il 12.05.2014. Con successiva nota prot. SPTT/18403 del 16.06.2014 sono state richieste integrazioni al Comune, pervenute il 25.07.2014.

Con note n. 23052 e n. 23053 del 04.08.2014 è stato interpellato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenze) per i pareri di competenza: ad oggi, è pervenuto il parere prot. 8852 del 28.08.2014, con il quale la Soprintendenza per i beni archeologici pone l'attenzione, nel segno di una proficua collaborazione, sull'importanza di riportare nello strumento urbanistico le delimitazioni delle aree di interesse archeologico note, in modo tale che attraverso successive varianti alle Norme di piano, si possano regolamentare le aree a rischio archeologico.

L'avviso di adozione della variante è stato pubblicato nel BUR n. 34 del 20.08.2014.

DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE

Atti amministrativi

- Delibera C.C. n. 3 del 04.04.2012 (approvazione direttive);
- Delibera C.C. n. 2 del 08.04.2014 (adozione della variante);
- parere geologico n. 63/2013 (dd. 14.11.2013);
- Parere Soprintendenza per i beni archeologici, prot. 8852 del 28.08.2014;
- Parere ASS n. 5, prot. 3717-8189 del 19.03.2014 (procedura di VAS e compatibilità ex LR 13/2000, art. 6);
- Parere ASS n. 5, prot. 3717-8877 del 26.03.2014 (compatibilità ex LR 13/2000, art. 6);
- Parere ARPA, prot. 2014/DS/74 (procedura di VAS);
- Delibera G.C. n. 11 del 30.01.2014 (avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS);
- Delibera G.C. n. 21 del 27.03.2014 (esclusione dalla procedura di VAS).

Atti tecnici

Elaborati scritti e grafici

- A) Relazione;
- B) Flessibilità;
- C) Norme tecniche di attuazione;
- D) Relazione paesaggistica;
- E) Verifica di assoggettabilità a VAS;
- F) Verifica di incidenza dei contenuti di Piano sul SIC;
- Allegato 01) Ex lottizzazioni e zone residenziali con norme specifiche;
- Allegato 02) Attività produttive, artigianali e di servizio;
- Allegato 03) Abaco dei colori;
- Allegato 04) Tabelle;
- Tavole A.1/2/3/4 PRPC zto A;
- Tavola 01) Piano struttura comunale;
- Tavola 02) Aree urbanizzate;
- Tavole 03) Zonizzazione ovest/Zonizzazione est;
- Tavole 04) Zonizzazione ovest/Zonizzazione est (punti di variante);
- Tavole 3.1/2/3 zonizzazione sc. 1:2.000;
- Relazione geologica, settembre 2013.

ESAME ISTRUTTORIO

Direttive

La variante sviluppa i temi in riferimento alle direttive approvate il 04.04.2012 con delibera del Consiglio comunale n. 3. Si tratta di direttive "ampie" e variamente articolate a fornire risposta alle esigenze di tutti i settori funzionali presenti nel territorio del Comune. Ad esse si è già ricorso in occasione di precedenti varianti (vedi industria Bipan o anche centro golfistico).

In sintesi, le direttive prese oggi a riferimento per la variante n. 16 richiamano l'attenzione sul comparto della residenza (recupero dell'edificato esistente, individuazione e verifica di situazioni di incompatibilità, dotazioni migliorative nel campo dei servizi e delle attrezzature), sul settore economico (tutela delle attività produttive e salvaguardia dei suoli nel rapporto

con i centri abitati, valorizzazione del territorio rurale e dell'attività agricola, promozione di attività ricettive), sulla difesa dell'ambiente (mantenimento del paesaggio agrario e dei suoi elementi caratterizzanti).

Sintesi dei contenuti della variante

La variante si presenta nella veste di "variante generale", sulla base della specifica determinazione assunta dal Consiglio comunale.

Non vi potranno essere pertanto, da parte del Comune, limitazioni nell'accettabilità e nel giudizio di pertinenza di osservazioni/opposizioni che dovessero presentarsi alla variante, nel senso che le stesse potranno riguardare indistintamente tutti gli aspetti e tutte le componenti progettuali oggetto dello strumento adottato.

I contenuti della variante si possono così sintetizzare:

in zonizzazione

- modifiche volte ad inserire nuove zone di Verde privato a protezione dei centri urbani e a ricalibrare le superfici di interesse agricolo paesaggistico (zone E4) interpretando al meglio i valori del territorio rurale;
- alcune perimetrazioni nell'intorno delle frazioni (zone E4 Pr), a salvaguardia di ambiti che potrebbero in futuro essere utilizzati ad espansione e integrazione del tessuto residenziale esistente;
- riclassificazioni in zona B di comparti residenziali (originariamente, zone C) giunti al termine del programma di infrastrutturazione e con un sostanziale livello di attuazione;
- introduzione di un'area di espansione residenziale (mq 5.000) a Bicinicco di Sopra;
- interventi puntuali ad istituire alcune nuove zone B, in presenza di aree già edificate, ovvero in contiguità a queste o comunque servite da viabilità e da reti pubbliche, il tutto comunque caratterizzato da incrementi fondiari non significativi;
- "registrazioni" dei perimetri dei PAC approvati nelle zone A;
- modalità di salvaguardia delle aree circostanti gli ambiti dei centri abitati e dell'azienda Bipan, a tutelare i territori da funzioni che potrebbero negativamente interagire con gli ambiti stessi;

nel piano struttura

- delimitazione degli Ambiti urbanizzati, coincidenti con quelli riportati nella carta delle Aree urbanizzate revisionata e riproposta con la presente variante;
- rappresentazione, come nella zonizzazione, dei limiti di salvaguardia delle frazioni e dell'attività Bipan;
- individuazione di "Ambiti di tutela paesaggistica" e di "Aree di preminente interesse agricolo di protezione", a specificazione del ruolo strutturale delle zone E4;
- inserimento delle aree "Residenziali sparse" e di quelle "Residenziali fuori nucleo", a voler corrispondere zone B2 e B3 che sebbene esistenti, si localizzano all'esterno o ai margini del sistema residenziale urbano;

nelle norme di attuazione

- nell'ambito del testo parzialmente riconsiderato e riproposto come sostitutivo di quello vigente, regolamentazione degli elementi di novità (zone E4 Pr, limiti di salvaguardia, zone B4 delle ex lottizzazioni, etc.) introdotti in zonizzazione;
- adeguamento alla LR 19/2009.

La variante verte anche in tema di Obiettivi e Strategie, unitamente ai limiti di Flessibilità, che trovano riconsiderazione nell'adottato allegato B ("Flessibilità"). Il lavoro di riesame, che comunque tuttora mantiene l'impostazione dello strumento vigente, si è posto l'obiettivo del raccordo con le nuove previsioni introdotte ma, come puntualmente si dirà nel seguito del presente parere (che oltre al tema obiettivi/strategie/flessibilità, si soffermerà anche su altre puntuali eccezioni istruttorie), proprio per alcune situazioni di incongruenza rilevate nel testo formulato, si renderà necessario richiedere al Comune di provvedere agli adeguamenti del caso.

Proposizione di riserve vincolanti

Riserva 1 (QUADRO DESCRITTIVO E CONOSCITIVO)

- "A, Relazione"

A pag. 30, il Comune dimostra la rispondenza degli standard relativi a "Culto, vita associativa e cultura", "Istruzione" e "Verde, sport e spettacoli all'aperto", assumendo a riferimento la tabella 2 ("Area territoriale B") allegata al regolamento attuativo della LR 5/2007 (D.P.Reg. n. 086/Pres. del 20.03.2008).

La tabella indicata, tuttavia, al momento non trova applicazione, poiché non si sono ancora concretizzate le fasi tecniche e amministrative della riforma urbanistica che dovrà portare all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione territoriale regionale.

Le suaccennate categorie di servizi, pertanto, nonostante la "valenza turistica" riconosciuta al Comune attraverso il D.P.Reg. n. 086 del 12.04.2012, debbono rapportarsi in fatto di standard al DPGR 0126/1995, Tab. 1, "Comuni costieri di rilevanza turistica".

- "Tavola 02, Aree urbanizzate"

L'elaborato adottato, rispetto alla Tavola vigente, include entro il limite degli "Ambiti urbanizzati" dei centri abitati anche superfici definite "libere", "di facile urbanizzazione", "destinate a verde" e "libere ad uso agricolo".

Risultato grafico e sostanziale di tale applicazione metodologica è l'individuazione di ambiti urbanizzati nei quali oltre alle aree edificate o comunque attestate su sedimi serviti da reti pubbliche, da attrezzature collettive e da strade esistenti, si rinvenivano anche superfici che al momento non dispongono di quei requisiti richiesti dall'art. 5 del DPGR 0126/1995 (recante "Revisione degli standard urbanistici regionali").

La carta delle Aree urbanizzate, infatti, costituendo elaborato prettamente conoscitivo (e non documento prefigurante le potenzialità espansive del Comune) richiede di essere costruita sulla base di elementi fisici e funzionali acclarati.

Si tratta pertanto di ricondurre l'elaborato adottato alla rispondenza del citato Decreto regionale, escludendo dagli "Ambiti urbanizzati" tutte quelle superfici che, non presentando al momento adeguate infrastrutturazioni, né dotazioni di opere di urbanizzazione, non possono essere interpretate come potenziali aree di completamento edilizio (zone B) ai sensi del PURG.

Riserva 2 (PIANO STRUTTURA, OBIETTIVI, STRATEGIE E FLESSIBILITÀ)

- "Tavola 01, Piano struttura comunale"

La verifica istruttoria pone come base di confronto, ai fini della valutazione delle innovazioni introdotte dalla variante n. 16, l'assetto strutturale predisposto dal Comune in sede di variante n. 14.

La Tavola 01 in oggetto, oltre a presentarsi in una diversa modalità grafica - volta in particolare a rappresentare con maggior dettaglio le pertinenze dei singoli elementi dell'edificato, nella sostanza introduce contenuti di novità nel settore della residenza (l'Area di preminente interesse agricolo di protezione e seppur circoscritte a fatti edilizi marginali, le aree residenziali sparse e quelle residenziali fuori nucleo) e degli ambiti rurali con preminenti finalità di valorizzazione del paesaggio agrario (Ambiti di tutela paesaggistica).

Ulteriori novità, derivano dalla trasposizione del perimetro degli Ambiti urbanizzati di cui alla Tavola 02 (su cui la Riserva 1 ha già argomentato sui necessari adeguamenti da apportare, questi ultimi da intendersi rivolti anche alla tavola di Struttura) e dai limiti di salvaguardia ("Ambiti di pertinenza della residenza" e "Ambito di influenza delle attività produttive") tracciati negli intorni degli abitati e dell'attività Bipan.

Per quanto attiene gli ambiti industriali, non è più presente la distinzione tra "Insediamento produttivo esistente" ed "insediamento produttivo di interesse comunale": il Piano struttura adottato accomuna infatti entrambe le fattispecie sotto l'unica dizione di "Insediamento produttivo esistente".

Sugli elementi richiamati, i rilievi istruttori sono i seguenti:

- a) gli "Ambiti urbanizzati", come già sottolineato, per effetto della precedente Riserva 1 subiranno una revisione alla luce della mancata correlazione con le disposizioni regionali sovraordinate.

In termini progettuali, il limite degli ambiti urbanizzati dovrà dunque riproporsi sensibilmente ridimensionato rispetto alle aree incluse, proprio in ragione della specifica funzione richiesta allo stesso dal Decreto regionale 0126/1995. Il limite così riformulato, indicherà conseguentemente i "margini di manovra" delle eventuali operazioni di riassetto residenziale che il Comune, all'occorrenza, riterrà di disporre mediante varianti semplificate. In tal senso le aree che verranno impegnate a fini residenziali di completamento rappresenteranno prettamente fondi contigui o limitrofi al consolidato urbano, in quanto già sufficientemente dotati di viabilità e opere primarie.

Resta pertanto da riconsiderare (dal punto di vista quantitativo) la superficie territoriale che il Comune ritiene di riservare a operazioni di espansione residenziale (le zone C), rianalizzando principalmente le "Aree di preminente interesse agricolo di protezione".

A tale adempimento, dopo quello inerente la ridefinizione del perimetro degli Ambiti urbanizzati, il Comune dovrà dare risposta in approvazione di variante.

Resta fermo che nel tracciare (o, se più convenientemente per il Comune, nel definire normativamente) la linea di massima espansione delle trasformazioni residenziali, l'"orizzonte" della soglia incrementale a cui riferirsi non potrà discostarsi molto da quel 10% di zona, computato rispetto all'entità della zonizzazione attuale.

Sarà cura del Comune stabilire la modalità di utilizzo di tale percentuale, concentrandola in unico ambito oppure ammettendo la possibilità che la quota possa essere distribuita nei vari contesti insediativi di zona C;

- b) l'"Ambito di pertinenza della residenza" e l'"Ambito di influenza delle attività produttive" trovano motivazione in Relazione (pagg. 21 e 22): l'uno sull'obiettivo di salvaguardare i centri urbani e la loro vocazione abitativa da funzioni non proprie della residenza, l'altro sulla finalità di impedire che tra residenza e industria si riducano le distanze attualmente intercorrenti.

Tali vincoli sono riportati anche in zonizzazione, sia determinando impedimenti alla realizzazione di opere agricole (allevamenti industriali e altri insediamenti "non compatibili" o "nocivi" per la residenza) entro gli "Ambiti di pertinenza della residenza", sia vietando nuove edificazioni residenziali all'interno dell'"Ambito di influenza delle attività produttive". Le motivazioni addotte dal Comune a sostegno delle finalità strutturali e a giustificazione dei vincoli operativi non paiono tuttavia condivisibili dal punto di vista procedurale, né sufficientemente fondate su premesse oggettive e di necessità. L'imposizione di distanze minime di rispetto, infatti, in via di principio attiene a disposti di carattere legislativo o regolamentare conseguenti a presupposti di ordine generale, sovraordinati e spesso trasversali ai contenuti della zonizzazione e delle NTA che invece già sono il risultato di un'attenta ponderazione delle varie suscettività territoriali che interagiscono sul territorio.

Gli allevamenti industriali, com'è noto, già trovano disciplina nell'art. 38 del PURG e producono a loro volta condizionamento ai sensi dell'art. 6 della LR 13/2000.

Impedire nuove opere dagli effetti nocivi e ampliamenti di volumi non compatibili con la residenza, inoltre, vorrebbe dire introdurre nel PRGC forme di intervento non oggettivamente definite per le quali potrebbero insorgere in fase di gestione del PRGC non pochi dubbi sulla loro esatta identificazione.

Da ultimo, l'impossibilità di realizzare nuove abitazioni nell'intorno dell'azienda Bipan, sembra quasi discendere da una distanza legale: ma portando l'esempio del raggio dei 300 m che si instaura nell'intorno dell'allevamento zootecnico si vede come, dovendo perseguire l'obiettivo di non consentire l'avvicinamento di nuove zone residenziali, si sia dovuto ricorrere ad una disposizione di legge.

Non vi sono pertanto elementi che consentano di mantenere nel piano struttura (e conseguentemente, neppure nella zonizzazione) il perimetro degli "Ambiti di pertinenza della residenza" e quello dell'"Ambito di influenza delle attività produttive";

- c) il testo contenente gli Obiettivi, le Strategie e la Flessibilità, tratta separatamente gli "Insediamenti produttivi esistenti" e gli "Insediamenti produttivi di interesse comunale".

Non si colgono motivazioni alla "sintesi" effettuata dal piano struttura che ha invece riunito i due ambiti sotto l'unica denominazione di "Insediamento produttivo esistente".

Si ritiene pertanto opportuno che il Comune ripristini la suddivisione grafica come da strumento vigente;

- "B, Flessibilità"

Il Fascicolo contiene gli Obiettivi, le Strategie e i limiti di Flessibilità.

L'impostazione del testo, salvo alcune integrazioni, riprende l'articolazione dei contenuti già oggetto della variante n. 3.

I rilievi istruttori si riferiscono agli aspetti seguenti:

- a) dal confronto con le sottofunzioni dell'adottato piano struttura si colgono alcune carenze in ordine alla mancata correlazione tra i due elaborati.

In particolare, nel testo in argomento, non sono stati inseriti obiettivi, strategie e flessibilità per i seguenti ambiti strutturali:

- "Ambiti di tutela paesaggistica";
- "Aree residenziali sparse" e "Aree residenziali fuori nucleo";
- "Aree di preminente interesse agricolo di protezione".

Allo stesso tempo, nel testo sono presenti disposizioni che non afferiscono più agli ambiti strutturali indicati dal nuovo piano struttura. Ci si riferisce al "Deposito di legname all'aperto" (art. 5) e all'"Area di interesse agricolo" (trattata all'art. 9 in concomitanza all'"Area di preminente interesse agricolo").

Il fascicolo "B, Flessibilità" dovrà pertanto essere reso coerente e corrispondente agli ambiti strutturali del piano struttura adottato sia integrandolo delle parti mancanti, sia privandolo di quei contenuti non più connessi al nuovo schema strategico;

- b) per quanto riguarda nello specifico le trattazioni delle varie sottofunzioni, l'attenzione va posta, per difetti o incongruenze di talune delle disposizioni ivi riportate, all'art. 2 (Insediamenti preminentemente residenziali - Aree residenziali di espansione) e all'art. 9 (Aree di preminente interesse agricolo e di interesse agricolo).

Art. 2, Strategie: gli incrementi di zona C, per effetto delle modifiche da introdurre a superamento della Riserva 2, non possono più rinviare agli Ambiti Urbanizzati; il rinvio al "Limite invalicabile" non trova applicazione per l'avvenuta revisione del piano struttura;

Art. 9, Limiti di flessibilità: le zone E4 Pr devono trovare più opportuna trattazione (obiettivi, strategie, flessibilità) all'interno dell'ambito strutturale di riferimento, da istituire e descrivere ex novo, in accordo con la denominazione di piano struttura ("Area di preminente interesse agricolo di protezione").

Il Comune provvederà pertanto a sopperire alle incongruenze e alle carenze del testo adottato, introducendo le dovute modifiche ed integrazioni in sede di approvazione.

Riserva 3 (ZONIZZAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE)

- Zonizzazione

- a) **Modifica n. 19, loc. Feletti**: in zona I2 la variante introduce l'attuazione diretta, in sostituzione di quella subordinata a piano attuativo.
Su tale previsione la Relazione non riporta motivazioni: non emerge, dunque, se il Comune abbia assunto a presupposto della modifica l'eventuale sostanziale compimento delle infrastrutture già programmate o la saturazione edilizia dell'area.
Perplessità in merito sussistono anche in ragione della relativa norma di attuazione (art. 19) che non esclude l'applicazione del PAC, peraltro coerentemente con le direttive del PURG.
La modalità con cui la previsione azzonativa ha trovato adozione non trova quindi condivisione.
- b) **"Ambiti di pertinenza della residenza"** e **"Ambito di influenza delle attività produttive"**: le delimitazioni in argomento dovranno essere soppresse, in assenza di idonei supporti normativi. Per le più esaustive motivazioni istruttorie si rinvia a quanto già evidenziato con la precedente Riserva 2.
- c) I **vincoli** rappresentati non individuano la totalità delle aree gravate da vincolo paesaggistico, né comprendono i siti di interesse archeologico.
Per questi ultimi, significativi del valore storico-morfologico del luogo, nonché per la situazione complessiva di cui al D.Lgs. 42/2004, si veda la Tav. allegata alla variante n. 14.
Per quanto attiene Paesaggio e Archeologia, dunque, la presente zonizzazione dovrà essere adeguata come da contenuto della carta dei Vincoli Territoriali della citata variante.
- d) Rispetto al vigente PRGC non trovano più individuazione le zone E6.
Lateralmente ai corsi d'acqua, inoltre, il Comune introduce una fascia di sezione regolare (una ventina di metri), identificata come zona F4.
L'esclusione della zona E6 (probabile "conseguenza" della localizzazione delle ampie superfici asservite ad opere irrigue), visto che lo stralcio ha interessato la totalità delle aree così classificate (quindi, anche di quelle non direttamente coinvolte dal progetto irriguo), richiede al Comune di essere supportata con motivazioni di ordine tecnico in considerazione che la Relazione di variante non pone in evidenza né commenti, né ragioni che supportino tale riclassificazione.
Per quanto riguarda l'introduzione della zona F4, metodologicamente quanto deliberato dal Comune non si attaglia con le direttive del PURG che riconoscono le zone F in porzioni del territorio coinvolte da ambiti di tutela di più ampia estensione e valenza.
Alla zona F4 può pertanto validamente sostituirsi una zonizzazione assimilabile a quella del Verde (privato, di protezione, di rispetto, etc.) oppure solamente un disposto normativo con precisa finalità di conservazione e valorizzazione della risorsa naturale, integrativo quindi delle disposizioni che già governano le attuali zone omogenee prospicienti i corsi d'acqua.
- e) Ai fini di una totale corrispondenza tra azzonamento e normativa, infine, si ritiene di suggerire al Comune di escludere dalla **Legenda** la voce "Viabilità linee guida", non trovando disciplina nelle NTA.
Allo stesso tempo, la Legenda si completerà con la zona "G1 - Centro golfistico internazionale".

- "C, Norme tecniche di attuazione"

Art. 1 Norme generali

Commi 1 e 2

Alla prima riga, sostituire "POC", con PRGC.

Commi 5 e 6

Stralciare i contenuti perché non applicabili in assenza di PTR (Piano Territoriale Regionale).

Art. 2 Attuazione dei piani attuativi comunali

Comma 1

Ai fini delle procedure di formazione dei PAC, richiamare anche gli artt. 3 e 4 della LR 12/2008.

Art. 3 Suddivisione in zone

"ZONE OMOGENEE di espansione"

Stralciare le parole "PAC - Piani attuativi comunali", perché non identificative di zona omogenea.

"Ambiti particolari"

Le parole "Ambiti di sviluppo preferenziale" e "Ambiti da riqualificare", non trovando corrispondenza grafica e normativa, vanno soppresse.

Art. 4 Zona A

Comma 2, sez. A

Sostituire le parole "artigianale di servizio", con servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Comma 5, sez. B

Alla percentuale "30%", va sostituito 60%, in accordo con il Regolamento di esecuzione della LR 29/2005.

Art. 5 Zona B1

Comma 1, sez. A

Sostituire le parole "artigianale di servizio", con servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Comma 1, sez. B

Alla lett. g), la percentuale "30%", va sostituita con 60%, in accordo con il Regolamento di esecuzione della LR 29/2005.

Art. 6 Zona B2

Comma 2, sez. A

Sostituire le parole "artigianale di servizio", con servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Stralciare inoltre i termini "superficie coperta complessiva", riproponendoli come superficie di vendita, ai sensi della LR 29/2005.

Art. 7 Zona B3

Comma 2, sez. A

Sostituire le parole "artigianale di servizio", con servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Stralciare inoltre i termini "superficie coperta complessiva", riproponendoli come superficie di vendita, ai sensi della LR 29/2005.

Art. 9 Zona C

Comma 2, sez. A

Sostituire le parole "artigianale di servizio", con servizi ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Art. 10 Zona D2

Comma 1, sez. B)

Alla lett. g), la sigla "Slp" (presumibilmente, Superficie lorda di pavimento) dovrà trovare corrispondente definizione all'art. 31 ("Definizioni").

Art. 11 Zona D3

Comma 1, sez. B)

Alla lett. g), la sigla "Slp" (presumibilmente, Superficie lorda di pavimento) dovrà trovare corrispondente definizione all'art. 31 ("Definizioni").

Art. 13 Zona E4

Comma 1, "Opere a carattere residenziale"

I contenuti dei punti 1., 2. e 3. disciplinano alcune opere tenendo conto della loro distanza dai centri abitati - all'interno o all'esterno dell' "Ambito di pertinenza della residenza".

Poiché per effetto delle precedenti Riserve 2 e 3, il suddetto Ambito non potrà trovare conferma in sede di approvazione di variante, le disposizioni inerenti i punti 1., 2. e 3. andranno soppresse.

Art. 14 Zona E4 Pr

Comma 5

Il primo periodo, nel vietare "attività agricole", contrasta con quanto ammesso al comma 3.

Il secondo periodo, richiamando limiti di flessibilità, appare inconferente con le finalità delle NTA. Per questo, al Comune si richiede lo stralcio.

Art. 15 Zona E5

"Opere a carattere residenziale", commi 2 e 3 (pag. 38)

I contenuti dei punti 2. e 3. disciplinano alcune opere tenendo conto della loro distanza dai centri abitati - all'interno o all'esterno dell' "Ambito di pertinenza della residenza".

Poiché per effetto delle precedenti Riserve 2 e 3, il suddetto Ambito non potrà trovare conferma in sede di approvazione di variante, le disposizioni inerenti i punti 2. e 3. andranno soppresse.

"Attività agricola e attività agri-turistica" (pag. 39)

Comma 1

La parte del testo riferita agli allevamenti superiori a 50 UBA, può essere soppresa.

Infatti, oltre a non poter più operare per l'eliminazione dell'"Ambito di pertinenza della residenza" ai sensi della precedente Riserva 2, la distanza minima da osservare per questo tipo di insediamento zootecnico risulta già indicata alla lett. d) del comma 2.

"Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili" (pagg. 42 e 43)

Il contenuto di pag. 43, non riguardando la disciplina degli impianti, pare un refuso occorso in fase di stesura e di impaginazione del testo.

Art. 18 Zona H3

Comma 1, sez. E

Alla lett. a), stralciare i termini " *superficie coperta complessiva*", riproponendoli come *superficie di vendita*, ai sensi della LR 29/2005.

Alla lett. d), so sostituire le parole "*artigianale di servizio*", con *servizi* ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) della LR 19/2009.

Alla lett. e), la sigla "Slp" (presumibilmente, Superficie lorda di pavimento) dovrà trovare corrispondente definizione all'art. 31 ("*Definizioni*").

Comma 1, sez. F

All'ultima riga, la sigla "Slp" (presumibilmente, Superficie lorda di pavimento) dovrà trovare corrispondente definizione all'art. 31 ("*Definizioni*").

Ad integrazione del testo, andrà infine precisato che i parcheggi commerciali osservano la dotazione prevista dal regolamento di esecuzione (D.P.Reg. 23.03.2007, n. 069/Pres.) della LR 29/2005.

Art. 19 Zona I

Comma 2, sez. C

La previsione di poter attuare opere in modalità diretta sembra contraddire quanto indicato al comma 1 ("*Le opere e il mutamento di destinazione d'uso esistente anche senza opere sono realizzati mediante PAC ...*")

Al fine di recuperare coerenza fra i due commi, parrebbe dunque opportuno il suggerimento di conferire l'attuazione diretta a quei tipi di intervento ("*selezionandoli*" e richiamandoli espressamente nel presente articolo secondo le terminologie dell'art. 4 della LR 19/2009) che interessano l'edificato esistente e che non mettano in discussione l'attuale l'organizzazione distributiva e funzionale dell'ambito.

Art. 23 Viabilità

Comma 1, sez. A

Alla lett. a), il secondo e il terzo periodo accennano a Viabilità di grande comunicazione, sottolineando che "*... Questa specifica viabilità non interessa il territorio comunale direttamente, ma lambisce il territorio di Bicinicco passando nei Comuni a sud.*"

La non pertinenza dei suddetti periodi normativi, porta a richiedere lo stralcio della disposizione in argomento.

Art. 25 Vincoli speciali

Commi 6, 7, 8 e 9

Le parti del testo che si relazionano agli "Ambiti di pertinenza della residenza" e agli "Ambiti di influenza delle attività produttive", andranno soppresse per le già richiamate motivazioni alle Riserve 2 e 3.

In merito agli "Ambiti urbanizzati (AU)" trattati al punto 1) del comma 6 (che pongono limitazioni agli usi agricoli e artigianali ma che non trovano corrispondenza in zonizzazione) va invece evidenziato come gli stessi, presumendone la coincidenza con quelli riportati nella Tav. 02 delle Aree urbanizzate, non attengono alla disciplina propria dell'azzonamento.

Infatti le Aree urbanizzate si rendono necessarie, in fase conoscitiva e interpretativa dell'assetto del PRGC, per impostare nel seguito il sistema (progetto) delle aree residenziali e degli eventuali suoi limiti di flessibilità.

Sono pertanto un tramite per disegnare coerentemente e conseguentemente l'assetto delle zone abitate consolidate e di quelle di completamento, adeguatamente dotate di opere di urbanizzazione.

Le Aree urbanizzate, svolto pertanto il ruolo preordinato e a guida delle fasi di costruzione del PRGC, non hanno più ragione di essere coinvolte e richiamate né nella fase progettuale operativa (zonizzazione), né fra le disposizioni normative e di gestione (Norme di attuazione).

Il comma 6 andrà pertanto integralmente soppreso.

Art. 31 Definizioni

"Superficie accessoria (Sa)"

Il testo va coordinato con le ultime modifiche introdotte all'art. 3, co. 1, lett. f) della LR 19/2009, che prevedono che la superficie accessoria che ecceda il 100% della superficie utile, sia equiparata, per la quota eccedente, a superficie utile imponibile ai fini del calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire.

"Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante (Da)"

Al comma 3, si prevede di non applicare la norma "... *nè a edificio antistante a servizi ed accessori, né a servizi ed accessori antistanti a edificio di stessa proprietà.*"

L'orientamento della giurisprudenza e delle pronunce amministrative più recenti, tuttavia, indica la necessità di un'interpretazione "stretta" (senza deroghe) della disposizione statale (Decreto Ministeriale 02.04.1968, n. 1444, art. 9) che ancor oggi costituisce la principale fonte normativa sull'argomento. Su questo, in verità, è intervenuta anche la LR 13/2014, ma solo per estendere alle zone B0 - non presenti a Bicinicco, l'esenzione già riconosciuta alle zone A.

Peraltro, a sostegno dell'esclusione delle fattispecie suindicate (presenza di servizi e accessori), non sembrerebbe concorrere a sufficienza il fatto di aver deciso di non chiamare espressamente "edifici" dei fabbricati utilizzabili come pertinenze dell'opera principale.

Si ritiene quindi che quanto previsto dal Comune non possa più trovare applicazione, per difetto nei confronti della disciplina statale.

Tutto ciò premesso e considerato,

· ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale, per le motivazioni esposte nel precedente ESAME ISTRUTTORIO che qui si intendono integralmente richiamate, la formulazione di riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 63 bis della LR 5/2007, in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del comune di Bicinicco, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 08.04.2014.

F.to dott.ssa Magda Uliana

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Soprintendenza per i beni archeologici
del Friuli Venezia Giulia



Prot. n. 8852

Class.

Trieste, 28 AGO, 2014

→ Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici,
Università
Via Giulia, 75/1
34126 - Trieste

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI,
UNIVERSITÀ

Prot. N. 0024967 / A - / LETT
Data 01/09/2014

CI. PMT-4-411

Uff. SPTTD

Sp.c.

Al Comune di BICINICCO
Via Palmanova, 12
33050 Bicinicco (UD)
comune.bicinicco@certgov.fvg.it

Oggetto: COMUNE DI BICINICCO. Variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione N. 2 del 08.04.2014.

Parere di competenza (L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12).

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Serena Di Tonto (e-mail: serena.ditonto@beniculturali.it)

VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i., recante le *Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica*;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002;

VISTO il D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 e s.m.i., recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTA la richiesta di parere prot. n. SPTT/23052/4.411 del 04 agosto 2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, assunta al protocollo d'ufficio di questo Istituto il 12 agosto 2014, prot. n. 8442;

SAMINATE la Relazione generale e le Norme tecniche di attuazione della variante n. 16 del Piano regolatore generale comunale e la cartografia allegata;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Viale Miramare 9, 34135 Trieste - TEL. 040-4261.411 - FAX 040-4261422

e-mail: sba-fvg@beniculturali.it - PEC: mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it

Fatture Elettroniche - Codice Univoco Ufficio: 8BH8D0 - C.F. 90095970324

ACCERTATO che nelle aree interessate dalla variante n. 16 del Piano regolatore generale comunale non vi sono beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (articoli 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004);

Questa Soprintendenza, **per quanto di competenza**, ai sensi delle norme citate nelle premesse ed in relazione all'attuale ordinamento degli Istituti periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, **non ravvisa nulla da eccepire sulla variante in oggetto, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.**

Considerato che la letteratura documenta la frequentazione in età antica di alcuni settori del territorio comunale, nel segno di una proficua collaborazione, **si coglie l'occasione per ribadire l'importanza di inserire nel PRGC le aree di interesse archeologico note**, con loro puntuale perimetrazione e relativa scheda tecnica, in modo che nella prossima variante nelle norme di attuazione vengano riportate le aree a rischio archeologico, al fine di una previsione di tutela nell'ambito della pianificazione territoriale.

Si rammenta, infine, che tutte le opere pubbliche sono soggette al D. Lgs. 42/2004, art. 28, co. 4, come ulteriormente reso esplicito dal D. Lgs. 163/2006, artt. 95-96, recante le norme relative alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*, e che tale verifica deve essere condotta in fase di progetto preliminare, come chiaramente enunciato dalla normativa vigente (D. Lgs. 163/2006, art. 95 e D.P.R. 207/2010, art. 19).

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

Distinti saluti,

IL SOPRINTENDENTE

Dot. Luigi Fozzati

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Viale Miramare 9, 34135 Trieste - TEL. 040-4261.411 - FAX 040-4261422

e-mail: sba-fvg@beniculturali.it - PEC: mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it

Fatture Elettroniche - Codice Univoco Ufficio: 8BH8D0 - C.F. 90095970324

SDT/sdt